…..

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UNIONE METROPOLITANA DI VENEZIA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Unione in data 4 dicembre 2020

TITOLO I
DENOMINAZIONE- DURATA-SCOPI

Art. 1

Denominazioni e identità

1. L'Unione interprovinciale delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo - denominata altresì in breve: "Confcommercio Venezia – Rovigo", oppure "Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia", o "Confcommercio Unione Venezia" ovvero, nel presente Statuto anche solo "Unione", - è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro ed ha durata illimitata.
L'Unione ha sede nel Comune di Venezia e ivi in Viale Ancona n. 9.
2. L'Unione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio.
3. L'Unione si impegna altresì ad accettare:
- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. L'Unione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. L'Unione si impegna ad accettare le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. L'Unione costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza unitario delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e, più in generale, di ogni soggetto datore di lavoro con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Venezia e nel territorio dell'attuale Provincia di Rovigo che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

Art. 3
Principi e Valori Ispiratori

L'Unione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica dell'Unione;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
L'Unione adotta il Codice Etico della Confederazione che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema pluriterritoriale.

Art. 4
Scopi e funzioni

1. L'Unione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali e professionali - denominati "imprese" - che operano nel settore del terziario nonché in altre attività economiche di mercato, organizzati nelle associazioni che aderiscono e costituiscono l'Unione.
2. L'Unione inoltre, in particolare:
a) opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a realizzare gli obiettivi di rappresentanza ed assistenza che ne costituiscono lo scopo;
b) cura, allo stesso fine, le relazioni con enti locali, regionali, nazionali ed internazionali in armonia con gli scopi della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese – Confcommercio Imprese per l'Italia;
c) sviluppa iniziative atte a diffondere nell'ambito del proprio territorio la conoscenza delle situazioni, dei problemi e delle prospettive dei comparti rappresentati, delle aziende che ne fanno parte e delle Associazioni che le rappresentano;
d) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nei quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;
e) interviene con funzioni di conciliazione nel caso di contrasto di interessi tra le associazioni aderenti e nei rapporti con i soci;
f) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto

delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
g) può prestare agli associati, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro; assistenza diretta in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione;
h) assume direttamente o tramite Organismi collegati, nel caso in cui questo sia espressamente richiesto, la gestione amministrativa di una Associazione costituente secondo appositi accordi nei quali siano riconosciuti e precisati diritti ed oneri reciproci fermo rimanendo quanto previsto dal successivo art.15;
i) espleta ogni altro compito che dalle leggi o dal deliberato dei suoi Organi sia ed essa affidato.
3. L'Unione adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia.
4. Le iniziative ideate e/o attuate dall'Unione anche in favore di Associazioni aderenti restano a qualsiasi effetto nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità dell' Unione stessa, alla quale è altresì riservato ogni diritto inerente.

TITOLO II
RAPPORTI ASSOCIATIVI E CONTRIBUTIVI FINANZIARI

Art. 5
Composizione ed organizzazione

1. I soci dell’Unione sono le Associazioni territoriali di cui all’art 7 e le Associazioni di settore di cui all’art. 8.
Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Associazione territorialmente competente ed in quella di settore costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. Le Associazioni territoriali associate possono, anche temporaneamente, far confluire nell’Unione, su base consensuale ed in via esclusiva, la propria complessiva gestione, con conseguente titolarità in capo all’Unione dei rapporti economici e negoziali con i terzi e i soggetti associati, previa assunzione di specifici accordi.
La regolamentazione di tali rapporti economici e negoziali è demandata all’adozione, da parte del Consiglio, di un apposito “Regolamento di gestione economica e amministrativa delle Associazioni”.
3. L'adesione dell'impresa alla Associazione territoriale comporta l'automatica e contestuale adesione a quella di settore e viceversa.
4. Sulle domande di adesione all’Unione delibera il Consiglio Direttivo, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di reiezione della domanda.
5. Al Consiglio spetta il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento.
6. I soci dell’Unione sono tenuti all'osservanza del disposto di cui all' art. 9 dello Statuto della Confcommercio-Imprese per l’Italia, relativo al doppio inquadramento.
7. Possono altresì aderire all’Unione:

a) associazioni autonome, riconducibili a Federazioni nazionali di categoria, con obblighi contributivi determinati con i medesimi parametri riservati alle Associazioni territoriali (associazioni mandamentali autonome);
b) imprese, enti, associazioni non riconducibili a Federazioni Nazionali di Categoria, la cui contribuzione sia determinata con riferimento a parametri diversi da quanto indicato al punto a); a questi potrà essere attribuita, ove ne ricorra la circostanza, la qualifica di "soci sostenitori";
c) le imprese che, per dimensioni o altro, abbiano problemi di natura sindacale riconducili al territorio ed all'Organizzazione provinciali.

Art. 6
Osservanza dello Statuto ed obblighi contributivi

1. L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Unione.
2. In particolare, l'iscrizione all'Unione impegna i soci a tutti gli effetti di legge e statutari, per l'anno solare in corso e per l'anno successivo, nonché al pagamento dei contributi di cui all'articolo 15. L'impegno non disdettato con le modalità del presente comma si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non sia stata presentata dal socio formale lettera di dimissioni, almeno sei mesi prima della scadenza, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Unione.

Art. 7
Associazioni costituenti e aderenti all'Unione

1. Costituiscono l'Unione in qualità di soci le Associazioni territoriali di: Venezia, Mestre, Marghera, del Miranese, Città e Riviera del Brenta, Portogruaro – Bibione – Caorle, San Donà di Piave-Jesolo, Chioggia, Cavarzere e Cona e Provincia di Rovigo, nonché le Associazioni di settore (alimentare, non alimentare, turismo, servizi, trasporti).
2. Spetta al Consiglio, con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, variare la composizione delle associazioni di settore.
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Unione, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Unione nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali. Tale adesione comporta altresì il pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi e dà diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dallo Statuto del livello associativo cui l'operatore aderisce, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9, commi 1 e 2.
4. Come per gli altri livelli del sistema confederale, l'Unione si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Unione ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica,

nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci dell'Unione costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
6. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale delle imprese, dei professionisti o dei lavoratori autonomi, di cui al superiore comma, l'Unione e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra l'Unione e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
7. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 14 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

Art. 8
Compiti delle Associazioni

1. Le Associazioni territoriali socie dell'Unione hanno lo scopo e il compito di rappresentare unitariamente gli interessi delle imprese associate e delle Associazioni aderenti nei confronti delle autorità locali per i problemi degli associati a dimensione territoriale riferibile all'ambito di competenza.
Le Associazioni di settore hanno lo scopo e il compito di rappresentare e tutelare in sintonia con le altre Associazioni aderenti all'Unione e con i dettami Statutari, problematiche peculiari dai soci rappresentati anche nei confronti delle autorità territoriali, nel rispetto degli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione stessa.
2. Le Associazioni di settore possono costituire al loro interno Sindacati o Gruppi professionali finalizzati alla soluzione delle problematiche specifiche di ciascun settore.
Ai fini delle elezioni delle cariche sociali le Associazioni di settore sono articolate su base territoriale.
I rappresentanti espressi dalle assemblee territoriali delle Associazioni di settore costituiscono l'assemblea della Associazione interprovinciale di settore.
3. Ognuno di essi rappresenta in detto organismo, un numero di voti proporzionale al numero di associati nello specifico settore del rispettivo mandamento.

Art. 9
Sindacati di Categoria

1. All'interno delle Associazioni di settore sono costituiti i Sindacati di Categoria.
Per i suddetti verrà predisposto un Regolamento che sarà approvato dal Consiglio del Sindacato di Categoria previa visione ed autorizzazione della Giunta dell'Unione.
2. I Sindacati di Categoria che si svilupperanno territorialmente con propria rappresentanza mandamentale, difendono gli interessi delle imprese associate agendo in coordinamento con l'Associazione mandamentale di riferimento e nel rispetto degli indirizzi di politica sindacale dettati dalla medesima, nei confronti di tutti gli Enti Locali che in qualsiasi modo e/o maniera abbiano facoltà legislativa di assumere decisioni che riguardino l'interesse della categoria rappresentata.
3. Partecipano inoltre alle riunioni a livello nazionale e regionale contribuendo nello sviluppo delle strategie a difesa ed espansione della categoria.

Art. 10
Espulsione

1. I soci non possono, sotto pena di espulsione da comminarsi con delibera motivata del Consiglio, far parte contemporaneamente di altri sodalizi, costituiti per gli stessi scopi, né di altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Unione.
2. Essi possono essere, altresì espulsi per atti che ledano gli interessi o la dignità o il decoro dell'Unione. Infine possono essere espulsi per inosservanza delle norme dello Statuto nonché per gravi deviazioni degli indirizzi di politica generale dettati dall'Unione.

Art. 11
Decadenza, recesso

1. La qualità di socio dell'Unione si perde:
a) nel caso di suo scioglimento;
b) per esercizio del diritto di disdetta, che tuttavia non esonera il socio dagli impegni assunti nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 2;
c) per accertata sopravvenuta carenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
d) per espulsione deliberata in forza del precedente art. 10;
e) per morosità contestata, rimanendo impregiudicata ogni azione per il recupero dei crediti relativi.
Nei casi sub *c*), *d*) ed *e*) di cui sopra delibera il Consiglio.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre ricorso in sede conciliativa al collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
3. L'Unione, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 12
Obbligo di preventiva informazione
Facoltà di intervento dell'Unione

1. Le Associazioni aderenti all'Unione, qualora nello svolgimento della loro attività presso enti, organismi ed autorità locali, provinciali, nazionale e nell'ambito di convegni, assemblee, manifestazioni di qualsiasi tipo vengano a trattare problemi che possono interessare anche indirettamente altre Associazioni del territorio interprovinciale, sono tenute a darne preventiva informazione all'Unione ed a concordare con esse le direttive da seguire.
2. Le Associazioni devono altresì comunicare preventivamente all'Unione il testo delle modifiche che esse intendono apportare ai propri Statuti o regolamenti. Tali modifiche possono essere deliberate degli Organi competenti dei singoli sodalizi a condizione che la Giunta dell'Unione non rilevi la loro

incompatibilità con il presente Statuto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Ove nei confronti di Associazioni venga accertata la sussistenza di una delle situazioni o circostanze indicate come non conformi dallo Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia, inoltre ove fosse verificata per una associazione costituente una non conforme rappresentatività rispetto ad un parametro stabilito dalla Giunta dell'Unione in riferimento al territorio di competenza della costituente, l'Unione sarà legittimata ad intervenire con i poteri, le modalità ed i termini ivi contemplati, intendendosi il dettato del predetto articolo dello Statuto confederale e le sue eventuali future modificazioni ed integrazioni, espressamente recepiti nel presente Statuto.

Art. 13
Enti aggregati

Con deliberazione del Consiglio, l'Unione potrà aggregare Enti ed Associazioni aventi finalità ed attività complementari o affini a quelli dell'Unione.
Rappresentanti di tali Enti ed Associazioni potranno essere cooptati negli organi dell'Unione.

Art. 14
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati diversi dalle società all'Unione quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, diversi dalle società anche quelli ai quali l'Unione soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati diversi dalle società, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati diversi dalle società devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti dell'Unione nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa Unione.
5. L'Enasco - Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito dall'Unione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale l'Unione si avvale per svolgere, nell'ambito del territoriale funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 15
Finanziamento

1. L'Unione non può in alcun modo distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Il finanziamento delle attività dell'Unione è assicurato dalle Associazioni aderenti attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate, di cui dovranno fornire gli elenchi entro il 31 ottobre di ogni anno solare, che vengono acquisiti tramite le Associazioni stesse e da altre entrate che derivano dalle altre tipologie di soci e dall'esercizio di proprie attività sociali ed istituzionali nonché da contributi di terzi.
3. L'ammontare dei contributi ed il loro riparto viene definito sulla base del Conto preventivo dal

Consiglio dell'Unione che lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea ai sensi dei successivi artt. 27 e 44.
4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. Fatto salvo l'eventuale diritto al conguaglio da parte delle Associazioni, l'Unione potrà trattenersi l'importo dei contributi ripartiti sulle singole Associazioni, sino all'ammontare definito dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea, direttamente sulla quota dei contributi riscossi tramite la Confcommercio.
6. Il Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata di due terzi ha facoltà di deliberare contributi straordinari a carico dei soci a fronte di servizi particolari o comunque per scopi o attività eccezionali.
7. Ove il Consiglio non deliberi tempestivamente per l'anno di pertinenza restano ferme, salvo conguaglio, misure e modalità di corresponsione dei contributi dell'anno precedente, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea con maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.
8. Le Associazioni territoriali aderenti hanno patrimonio separato, autonomia amministrativa e contabile e possono deliberare contributi diretti nei confronti dei propri associati. Esse devono trasmettere all'Unione i bilanci consuntivi e preventivi, compresi quelli delle società controllate entro 30 giorni dalla loro approvazione o deposito al Registro Imprese. In caso di mancata approvazione dei bilanci consuntivi, oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza statutaria, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Unione, ha facoltà di convocare l'organo competente per l'approvazione. Il Direttore segnala in ogni caso l'inadempienza al Comitato di Presidenza ed al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione inadempiente. Il permanere dell'inadempienza trascorsi ulteriori 60 giorni è posta all'ordine del giorno della Giunta Esecutiva per i provvedimenti conseguenti.
9. Ulteriori procedure e formalità saranno definite dalla Giunta esecutiva con il regolamento di cui all'art. 31, punto 12) del presente Statuto
10. Le Associazioni aderenti che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose. L'Unione avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati previa approvazione di apposita delibera quadro da parte del Consiglio Direttivo.
11. Ai soli fini della partecipazione alle Assemblee che dovessero aver luogo nel periodo 1 gennaio/30 aprile, si intenderanno in regola con i contributi associativi le Associazioni che avranno corrisposto i propri contributi - nella parte rapportata al numero degli iscritti - valevoli sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché le Organizzazioni ammesse, ai sensi del precedente articolo 7, per la prima volta all'Unione nel periodo 1 gennaio /29 aprile dell'anno in corso.
12. Le Associazioni che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Unione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
13. L'Unione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura dei soci effettivi nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la Confcommercio stessa.

Art. 16
Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno all'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi

rappresentati da Confcommercio-Imprese per l'Italia. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

Art. 17
Gruppo Terziario Donna

1. In seno all'Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3.Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

Art. 18
"Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale
(come previsto all'art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)

1. L'Unione, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo attraverso deliberazione della Giunta, e previa deliberazione dei competenti Organi delle altre Confcommercio-Imprese per l'Italia – Associazioni Provinciali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, l'Unione manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 dello Statuto confederale – quale Unione di ambito interprovinciale, ovvero quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazione Metropolitana avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali.
4. L'adesione o la costituzione da parte dell'Unione di un'Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 19
Confcommercio-Imprese per l'Italia- Veneto Unione Regionale

1. L'Unione costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio - Imprese per l'Italia" Veneto Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. L'Unione provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Veneto Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio - Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

TITOLO III
ORGANI

Art. 20
Composizione degli organi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Unione sono:
a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate dall'Unione eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello confederale e del Codice Etico, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Unione;
b) rappresentanti dei livelli del sistema associativo interprovinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso l'Unione. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera *a)*, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di Confcommercio-Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Unione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico dell'Unione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. Il Presidente di Associazione aderente all'Unione per gli Organi statutari nei quali può essere componente, ha la facoltà di farsi rappresentare per l'intera durata della carica da un consigliere dell'Associazione stessa preventivamente a ciò delegato. I componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni.
7. Il Consiglio può dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato e documentato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza. Alla sostituzione provvede l'Associazione da cui proveniva o era iscritto il membro decaduto. Il mancato pagamento dei contributi di cui all'art. 15 comporta la decadenza da ogni carica sociale, ove non si sia ottemperato entro 15 giorni dalla messa in mora da parte dell'organo amministrativo.
8. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Unione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 21
Durata

1. Presso l'Unione tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 22
Incompatibilità

1. Presso l'Unione la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Unione.

Art. 23
Rieleggibilità del Presidente

Presso l'Unione il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art 24
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Presidente;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

Art. 25
Assemblea: composizione - validità – convocazione – svolgimento

1. L'Assemblea dell'Unione è composta dai legali rappresentanti pro-tempore, o loro delegati, delle Associazioni aderenti all'Unione medesima, in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 15, e da un numero di delegati pari ai voti assembleari determinati ai sensi del successivo art. 26 e scelti tra i membri dei rispettivi Consigli.
Partecipano altresì, individualmente e con rappresentanza unitaria, i legali rappresentanti delle aziende direttamente aderenti all'Unione.
2. Ciascun componente l'Assemblea può altresì farsi rappresentare anche da un rappresentante delegato appartenente alla stessa Associazione: tuttavia nessun delegato può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
I voti spettanti ai membri eventualmente assenti, che non abbiano proceduto a rilasciare delega, saranno esercitati dal presidente dell'associazione cui appartiene l'assente medesimo.
Ogni Assemblea è preceduta dalla verifica dei poteri spettanti a ciascun partecipante alla stessa: è presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi ne fa le veci, e si considera validamente costituita, in prima convocazione, ove sia presente un numero di componenti che rappresentino la metà più uno della totalità dei voti; in seconda convocazione - da effettuarsi almeno un'ora dopo - qualunque sia il numero dei voti presenti.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:
a. dalla maggioranza del Consiglio;
b. da un terzo delle Associazioni aderenti ed in regola con le contribuzioni all'Unione, che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.
4. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nel termine sopraindicato, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata con telegramma, o a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della

riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione e, se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.
6. L'Assemblea nomina, in caso di votazione, due scrutatori tra gli intervenuti. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Unione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, persona delegata dal Presidente. Il Presidente ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di Segretario dell'Assemblea. La partecipazione di un notaio con funzioni di Segretario è obbligatoria ove si tratti di deliberare su modifiche statutarie, sull'adozione di un nuovo Statuto e sulla richiesta di scioglimento dell'Unione. Il Segretario redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, dagli eventuali scrutatori e dallo stesso Segretario e trascritto nel registro dei verbali.

Art. 26
Assemblea: voti maggioranza

1. Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto. Ai legali rappresentanti delle Associazioni aderenti aventi diritto di voto, va aggiunto un ulteriore numero di voti in ragione di uno ogni cento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell'Unione stessa.
2. Al fine di tale conteggio, nel caso in cui il numero marginale dei soci sia inferiore a cento spetta un ulteriore voto se tale numero è superiore a cinquanta. Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
E' consentito anche ad un solo socio chiedere che si proceda alla votazione segreta.
Alle elezioni delle cariche sociali si procederà con votazione segreta, a meno che l'unanimità dei presenti all'Assemblea chieda di adottare la votazione palese.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione per l'elezione ad una carica sociale, nel caso di scrutinio segreto la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità anagrafica dei candidati; nel caso di scrutinio palese si considererà eletto il candidato che avrà raccolto il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Per deliberare modifiche statutarie o l'adozione di un nuovo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni aventi diritto di voto.
5. Il recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di almeno il 30% dei suoi componenti e che rappresenti almeno il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da Confcommercio Imprese per l'Italia è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
6. Per lo scioglimento dell'Unione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 75% dei voti complessivi.

Art 27
Assemblea: competenze

1. L'Assemblea in sede ordinaria delibera su:
a) determinare le direttive di massima dell'azione di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia;
b) approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, l'Unione si impegna alla certificazione dell'ultimo Rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà;
c) approvare entro il 30 novembre il Conto preventivo predisposto dal Consiglio con il riparto dei contributi associativi a valere per l'anno successivo inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
d) eleggere il Presidente e il Collegio dei Probiviri;
e) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.
2. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
a) in ordine alle modifiche dello Statuto o all'adozione di uno Statuto nuovo, con la maggioranza qualificata stabilita dall'art. 26 comma 4;
b) sullo scioglimento dell'Unione, con la maggioranza qualificata indicata all'ultimo comma dell'art. 26;
c) su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno.

Art. 28
Consiglio: composizione - validità – convocazione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, dai legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni direttamente contribuenti aderenti all'Unione medesima - in quanto in regola con il pagamento dei contributi conformemente al disposto del precedente art. 15 - e da un numero di delegati da parte di ciascuna Associazione pari a uno ogni cinquecento soci rappresentati così come risultano dagli elenchi nominativi in possesso dell'Unione stessa.
2. Nel caso in cui una Associazione abbia un numero di associati determinati ai sensi del precedente comma inferiore a cinquecento, la stessa è rappresentata in Consiglio dal solo rappresentante legale.
Nel caso in cui superando le 500 unità dei soci o un multiplo di tale ammontare, il numero marginale dei soci sia inferiore a cinquecento, spetta un ulteriore delegato in Consiglio soltanto se tale numero è superiore a duecentocinquanta.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
In caso di vacanza di un membro del Consiglio provvederà alla sostituzione pro-tempore l'Associazione dalla quale proveniva il componente vacante.
Fanno parte del Consiglio i Presidenti degli Enti collegati diversi dalle società dell'Unione, o un rappresentante degli stessi delegato dal loro organo direttivo, quali:
Fidi Impresa & Turismo Veneto;
50 & Più;

altri eventuali Enti collegati diversi dalle società che saranno riconosciuti come tali dall'Unione.
4. Fanno inoltre parte del Consiglio il Presidente del gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Gruppo Terziario Donna.
Le commissioni permanenti di studio partecipano alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.
Ad ogni componente del Consiglio spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente.
Qualora la parità si verifichi in esito ad una votazione per l'elezione ad una carica, lo scrutinio viene ripetuto ad oltranza. Non sono ammesse deleghe di voto.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e comunque quando lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene mediante avviso scritto contente data, ora e luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 29
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio:
1) delibera sulle domande di adesione all'Unione nonché sulla perdita della qualità di socio ai sensi del precedente art. 11 e commina i provvedimenti di espulsione e decadenza di cui all'art. 10;
2) riconosce ai sensi del precedente art. 7 le Associazioni territoriali e di settore aderenti all'Unione;
3) definisce l'ammontare ed il riparto dei contributi associativi con le modalità ed i termini previsti dal precedente articolo 15;
4) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
5) elegge il Presidente dell'Unione;
6) tratta e delibera in merito alle attività sindacali dell'Unione;
7) approva le proposte di modifiche statutarie, predisposte dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
8) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;
9) elegge, a scrutinio segreto un Vice Presidente Vicario scelto tra una terna proposta dal Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno per i settori del Commercio, e uno per i settori dei Servizi e dei Trasporti;
10) elegge con votazione segreta, il Consigliere Amministratore che sovrintende all'amministrazione ed alla redazione dei bilanci;
11) nomina o elegge i componenti della Giunta nel suo seno;
12) può cooptare, su proposta del Presidente ed in numero non superiore ad un quarto dei suoi componenti, persone particolarmente esperte nel campo dell'Economia, del Commercio, del Turismo, dei Servizi. I membri cooptati hanno solo voto consultivo;
13) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;
(in analogia con lo Statuto Confederale)

14) attua le decisioni dell'Assemblea su tutte le problematiche riguardanti i settori del Commercio, del Turismo e Servizi e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi dell'Unione, adottando ogni provvedimento relativo;
15) Nomina il Direttore e gli eventuali Condirettore e/o Vicedirettori.
2. Al fine di favorire una migliore organizzazione del proprio lavoro, il Consiglio può istituire nel suo seno Sezioni consiliari e ne determina le competenze.

Art. 30
Giunta: composizione – validità – convocazione

1. La Giunta è composta da un numero massimo di 19 (diciannove) Consiglieri, tra cui:
- il Presidente dell'Unione che la presiede;
- il Vice Presidente Vicario;
- i due Vice Presidenti eletti dal Consiglio;
- il Presidente dell'associazione di settore "turismo";
- il Consigliere Amministratore;
- i Presidenti delle Associazioni direttamente contribuenti in carica

La Giunta può cooptare, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti.
In caso di vacanza del posto di membro di Giunta, il Presidente entro venti giorni mette in atto i provvedimenti necessari per la sua sostituzione.
E' facoltà del Presidente individuare ulteriori soggetti in qualità di invitati permanenti, senza diritto di voto.
2. I nuovi eletti durano in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.
La Giunta, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno con tre giorni di preavviso, e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente di norma una volta ogni mese, e comunque quando lo stesso Presidente ne ritenga l'opportunità.
3. Nel caso di urgenza la convocazione può avvenire con i mezzi più rapidi, anche telefonicamente e senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.

Art. 31
Giunta: competenze

La Giunta, nel quadro delle direttive di massima fissate dall'Assemblea e degli indirizzi indicati dal Consiglio, detta i criteri operativi dell'Unione, elabora e propone le questioni da sottoporre al Consiglio stesso, assume i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Unione e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
La Giunta inoltre:
1) delibera in via preventiva sulla conformità al presente Statuto delle modifiche che le singole Associazioni intendono apportare ai propri Statuti;
2) predispone i progetti di modifiche statutarie per l'approvazione da parte del Consiglio;
3) adotta, in caso di particolare necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio cui conferisce per la ratifica alla sua prima riunione successiva;
4) elabora le proposte, da sottoporre al Consiglio relative alla determinazione dei contributi associativi;
5) fissa gli emolumenti del Direttore e di eventuali Condirettore e/o Vicedirettori.
6) su proposta del Presidente, provvede alla designazione ed alla nomina, in quanto di competenza

dell'Unione, di delegati e rappresentanti nei consessi, enti, organismi e commissioni, nonché alla loro eventuale revoca;
7) decide la partecipazione dell'Unione a congressi convegni e riunioni - in quanto di sua competenza - e ne designa i rappresentanti;
8) delibera la costituzione di Commissioni permanenti di studio e ne nomina i membri;
9) delibera in ordine all'eventuale costituzione di Uffici dell'Unione ovunque ne sia ravvisata l'opportunità, previ accordi con le Associazioni costituenti interessate;
10) approva i regolamenti interni;
11) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi elaborati dal Consigliere Amministratore;
12) predispone un regolamento per la messa in mora dei soci inadempienti;
13) esamina l'amministrazione delle società collegate, almeno due volte l'anno.

Art. 32
Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti e dal Consigliere Amministratore, in caso di urgenza può, anche su convocazione telefonica, essere riunito dal Presidente; può deliberare su ogni argomento riservato agli organi eletti dall'Unione salvo ratifica da parte dell'Organo di competenza nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti.
(in analogia con lo Statuto Confederale)

Art. 33
Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, ad ogni effetto, dell'Unione e ne ha la firma, che può delegare al Vicepresidente Vicario.
Il Presidente ed il Vicepresidente Vicario sono eletti con separate votazioni dal Consiglio e possono essere scelti anche al di fuori dell'Assemblea stessa. Essi devono essere legali rappresentanti di imprese iscritte ad una Associazione aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Venezia.
Il Presidente dell'Unione è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, anche nelle funzioni di presidenza di Organi collegiali, dal Vice Presidente Vicario.
In caso di vacanza del posto di Presidente il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale presidente interinale e convoca entro sessanta giorni il Consiglio che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il quale durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Analogamente procede il Presidente nel caso di vacanza del posto di Vice Presidente Vicario.
Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Unione e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima.
In particolare:
Ha la gestione ordinaria dell'Unione e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;

- propone al Consiglio la nomina del Direttore e di eventuali Condirettore e/o Vicedirettori;
- delibera, sentito il Direttore, l'ordinamento degli uffici, adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze ai componenti il Comitato di Presidenza, che a lui rispondono del proprio operato;

- conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
- ha facoltà di riscuotere e quietanzare.

Art. 34
Nomina di un Delegato

1. Il Presidente dell'Unione può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
a) gestione economico - finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
b) carenze organizzative e/o amministrative;
c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
d) mancato rispetto dei deliberati di Organi dell'Unione.
2. Qualora i livelli del sistema associativo interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema associativo interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema associativo interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente dell'Unione.
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 35
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali, tra magistrati ordinari in pensione, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale.
2. Il Presidente del Collegio deve essere prescelto dall'Assemblea.
In caso di vacanza di un componente il Collegio, diverso dal Presidente, subentra il membro supplente più anziano.
3. Nel caso di vacanza del posto di Presidente, deve essere convocata entro sessanta giorni l'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente del Collegio, il quale dura in carica sino

alla naturale scadenza del mandato in corso.
La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta in Unione.
4. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci dell'Unione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Unione, ovvero di espulsione ai sensi degli artt. 10 e 11 e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell'Unione.
5) Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 36
Collegio dei Revisori dei Conti

a. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
b. Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Unione.
c. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 37
Commissioni permanenti di studio

1. Per lo Studio e la trattazione di particolari problemi di rilevanza generale o di preminente interesse categoriale il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni permanenti con funzioni consultive, nominandone i membri preferibilmente tra i presidenti delle associazioni specificatamente interessate e tra tecnici ed esperti del settore.
In occasione della sua prima riunione ogni Commissione provvede ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza semplice e con votazione segreta, il Presidente.
2. I compiti e le attività delle commissioni sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dalla Giunta dell'Unione.

Art. 38
Comitato Tecnico

1. A supporto dell'attività degli organi previsti dal presente Statuto è costituito un Comitato Tecnico con funzioni consultive per gli organi stessi formato dai Direttori o Segretari delle Associazioni aderenti. Fanno parte del Comitato Tecnico i Direttori o Segretari degli Enti collegati di cui all' art 14 del presente Statuto.
2. Possono partecipare Direttori o Segretari di altri eventuali Enti collegati che saranno riconosciuti come tali dalla Giunta dell'Unione e funzionari dei Sindacati Provinciali di categoria.
3. Il Comitato Tecnico è coordinato dal Direttore dell'Unione.

Art. 39
Arbitrato

1. Le controversie tra soci e l'Unione sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Venezia. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 40
Consulte Interprovinciali

1. Il Consiglio dell'Unione può promuovere la costituzione di Consulte Interprovinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio dell'Unione conformemente alle indicazioni della Confederazione.
2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello interprovinciale e aderenti all'Unione e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni interprovinciali.
3. Ciascuna Consulta Interprovinciale costituita predispone un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio dell'Unione.
4. Ciascuna Consulta Interprovinciale costituita:
- elegge, nel suo seno, il Presidente;
- può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
- esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.

Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Interprovinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dell'Unione.

Art. 41
Direttore

L'incarico di Direttore è conferito e revocato dal Consiglio, il quale, nella selezione del nominativo a cui attribuire detto incarico, deve attenersi ai criteri indicati dalla Confederazione. La durata dell'incarico è pari alla durata in carica del Consiglio.
(in analogia con lo Statuto Confederale)
1. Il medesimo organo potrà altresì provvedere alla nomina e revoca di eventuali Condirettore e/o Vicedirettori.
2. Il Direttore:

a) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;
b) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici dell'Unione assicurando il loro buon funzionamento;
d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;
e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Consigliere Amministratore.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 42
Commissariamento

1. La Giunta dell'Unione può, presso tutti i livelli del sistema associativo, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:
a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 34 del presente Statuto;
b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 34, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 34, comma 1, del presente Statuto;
d) qualora ne sia fatta richiesta motivata e scritta da un organo deliberante collegiale di uno dei livelli del sistema associativo.
2. Qualora i livelli del sistema associativo interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta dell'Unione deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello del sistema associativo interessato può far pervenire alla Giunta dell'Unione le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni che pervengano oltre tale termine perentorio.
4. La Giunta dell'Unione delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.
La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema associativo interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio utile dell'Unione, a cura del Presidente. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i

provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema associativo interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta dell'Unione e agli Organi non decaduti del livello del sistema associativo interessato.

TITOLO IV
PATRIMONIO - BILANCI – LIQUIDAZIONE

Art. 43
Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito dai contributi direttamente o indirettamente dovuti e versati dai soci e da terzi, nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Unione o ad essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo.
2. I flussi economici e finanziari relativi alle Associazioni amministrate, di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, confluiscono nel rendiconto economico e finanziario e nel conto preventivo dell'Unione, cui compete, in via esclusiva, la titolarità dei rapporti economici con i soggetti Associati e con i terzi. I soggetti Associati alle associazioni amministrate corrispondono i contributi sindacali a loro carico direttamente all'Unione.

Art. 44
Conto preventivo

1. Il Conto preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai soci e le altre eventuali forme di finanziamento.
2. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, diviso per voci.

Art. 45
Rendiconto consuntivo

1. Il Rendiconto consuntivo si compone dello stato patrimoniale e del rendiconto economico. Quest'ultimo deve essere redatto in corrispondenza alle voci del preventivo.
2. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

Art. 46
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 47
Liquidazione

1. Nel caso di scioglimento dell'Unione, l'Assemblea che lo delibera provvede, con la medesima maggioranza, alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
2. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V
NORME FINALI, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 48

1. Con l'approvazione del presente Statuto si intende abrogata ogni precedente normativa statutaria dell'Unione ancorché denominata Confcommercio Unione Venezia.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono, siccome applicabili, le norme dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Art. 49

1. Per far parte dell'Unione, le Associazioni di cui all'art. 7 devono presentare domanda scritta corredata da copia autenticata del proprio Statuto conforme al presente nonché al modello deliberato da Confcommercio-Imprese per l'Italia e al Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l'Italia vigente, dall'elenco nominativo dei soci e dei dirigenti, dall'impegno di adesione per l'anno solare in corso e per quelli successivi, nonché da una dichiarazione scritta di accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 50

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 49 del vigente Statuto confederale, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto nella sua originaria formulazione, che coincide con l'ultima riforma sostanziale dello stesso, avvenuta in data 21/09/2017.
(in analogia con lo Statuto Confederale)
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a ciascuna associazione aderente all'Unione.

Art. 51

Le Associazioni Confcommercio Città e Riviera del Brenta e Confcommercio Provincia di Rovigo esprimeranno per la prima volta i rappresentanti loro spettanti in seno agli organi collegiali dell'Unione in occasione del primo rinnovo degli organi medesimi successivo all'Assemblea straordinaria che ha approvato il testo di questo Statuto.